

IL COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

Dott. Giuseppe Marziale	Presidente
Avv. Bruno De Carolis.....	Membro designato dalla Banca d'Italia
Prof. Avv. Giuliana Scognamiglio.....	Membro designato dalla Banca d'Italia [Estensore]
Prof. Avv. Gustavo Olivieri.....	Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario per le controversie in cui sia parte un cliente professionista/imprenditore
Prof. Avv. Federico Ferro Luzzi.....	Membro designato da Confindustria, di concerto con Confcommercio, Confagricoltura e Confartigianato

nella seduta del 15.10.2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica,

Fatto

In data 4 febbraio 2010, il cliente (di professione notaio) avanzava alla Banca formale richiesta di pagamento di un assegno circolare di € 10.172,10, che era stato emesso dalla stessa filiale il 13 settembre 2005 e costituiva il deposito di un atto notarile da lui rogato, sottoposto a condizione sospensiva verificatasi dopo tre anni dalla stesura dell'atto stesso.

L'intermediario riscontrava negativamente il reclamo con nota del 9 marzo 2009, rilevando che l'assegno era stato presentato all'incasso per la prima volta nel luglio 2009, perciò oltre i tre anni dall'emissione, per cui era maturato il termine di prescrizione e la somma era stata trasferita al Fondo istituito presso il Ministero

dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 1, comma 343 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (cd. depositi dormienti). Il cliente proponeva pertanto ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario, chiedendogli di accertare l'illegittimità del comportamento della banca e di condannarla al pagamento dell'assegno. Nelle proprie controdeduzioni l'intermediario ribadiva che l'assegno era stato presentato all'incasso per la prima volta nel luglio 2009, perciò ben oltre i tre anni dall'emissione: a quella data il diritto al pagamento si era prescritto e la somma era stata trasferita al predetto Fondo istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze; chiedeva pertanto il rigetto del ricorso perché infondato. Ritenuto il ricorso maturo per la decisione, questo Collegio lo ha esaminato in data 15 ottobre 2010.

Diritto

Si deve preliminarmente ritenere che la domanda della ricorrente rientri nella competenza del Collegio e che i presupposti per la presentazione del ricorso, previsti nel Provvedimento della Banca d'Italia del 18 giugno 2009 e successive modifiche, si siano verificati nel caso di specie.

Passando ad esaminare il merito della questione, il Collegio ritiene anzitutto di dover richiamare le disposizioni rilevanti ai fini della soluzione della controversia, e cioè:

- l'art. 84, comma 2, r.d. 21 dicembre 1933 n. 1736, c.d. legge assegni, stabilisce, con riferimento all'assegno circolare che "L'azione contro l'emittente si prescrive nel termine di tre anni dall'emissione";
- l'art. 1, comma 345-ter, legge 23 dicembre 2005, n. 266 (finanziaria 2006), nel testo modificato dal d. l. 28 agosto 2008, n. 134, convertito nella legge n. 166/2008, stabilisce che "Gli importi degli assegni circolari non riscossi entro il termine di prescrizione del relativo diritto sono comunicati dagli istituti emittenti al Ministero dell'economia e delle finanze e versati al Fondo di cui al comma 343, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui scade il termine di prescrizione".

Alla stregua delle menzionate disposizioni, ritiene il Collegio, attenendosi all'orientamento già espresso in un caso del tutto simile a quello qui esaminato (cfr. Collegio Roma, decisione n. 337/2010), che nessun addebito possa essere mosso alla banca convenuta.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

L'assegno circolare in questione era stato emesso il 13 settembre 2005; nel luglio del 2009, quando il ricorrente si presentò alla banca per incassarlo, era già scaduto (al 13 settembre 2008) il termine di prescrizione di cui al citato art. 84 legge assegni e correttamente la somma era stata trasferita al Fondo istituito presso il MEF: tale adempimento deve essere infatti espletato, in base alla disciplina sopra ricordata, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di scadenza del termine di prescrizione del pagamento dell'assegno; e vale la pena ricordare che, a presidio dell'osservanza di tale disciplina, sono state previste sanzioni amministrative a carico della banca inadempiente (cfr. art. 1, comma 345-sexies, legge 23 dicembre 2005, n. 266, nel testo modificato dal d. l. 28 agosto 2008, n. 134, convertito nella legge n. 166/2008).

Né può invocarsi, in senso contrario alla soluzione qui accolta, la condizione sospensiva a cui era sottoposto l'atto notarile rogato dal cliente ed in relazione al quale era stata chiesta l'emissione dell'assegno circolare, più precisamente la circostanza che detta condizione si era verificata soltanto dopo tre anni dalla stipula dell'atto medesimo. Infatti, la condizione apposta ad un contratto non riverbera i suoi effetti sul diritto incorporato in un titolo di credito, sebbene l'emissione di quest'ultimo rinvenga la sua giustificazione economica nel contratto stesso, perché quel diritto è, per definizione, astratto ed incondizionato, ed è al diritto autonomo ed astratto incorporato nel titolo di credito che si riferisce il termine prescrizione indicato nell'art. 84 legge assegni cit. Il Collegio ritiene pertanto che il ricorso proposto nei confronti della banca non possa essere accolto.

P.Q.M.

Il Collegio respinge il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE MARZIALE